



**ROYAL  
MUTUA**

SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO

# ROYAL MUTUA

SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO

## Piano mutualistico Sussidio Garanzia Prima Richiesta



SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO

**SUSSIDIO A GARANZIA**

**Beneficiario**

<i>Cognome e Nome / Ragione Sociale</i>		<i>Cod. Fiscale / P.IVA</i>	
<b>EUROPEAN Network Tlc S.r.l.</b>		<b>06652320968</b>	
<i>Indirizzo</i>	<i>Cap.</i>	<i>Località</i>	
<b>VIALE Zara 58</b>	<b>20144</b>	<b>MILANO</b>	
<i>Cognome e Nome / Ragione Sociale</i>		<i>Cod. Fiscale / P.IVA</i>	
<b>AGENZIA REGIONALE</b>		<b>80143490581</b>	
<i>di Protezione Civile</i>			
<i>Indirizzo</i>	<i>Cap.</i>	<i>Località</i>	
<b>VIA LAURENTINA, 631</b>	<b>00143</b>	<b>ROMA</b>	

**Sussidi Garantiti**

Il Presente Piano Mutualistico Sussidio A GARANZIA DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI ONERI STABILITI DAL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.34, COMMA 1, D.L. 2 MARZO 2020, N.9 DELLA FORNITURA DI DPI-MASCHERINE TIPO FFP2. NECESSARI A SODDISFARE, CON ESTREMA URGENZA, LE ESIGENZE DEL SISTEMA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI CIG 8248693CCA E DELLA TOTALE O PARZIALE DELLA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPATO PAGAMENTO DEL 50% DEL CORRISPETTIVO A TITOLO DI ACCONTO PER QUANTO EVENTUALMENTE NON DOVUTO A QUALUNQUE TITOLO ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA REGOLARITA' FISCALE E TRIBUTARIA.

**Importo garantito** € 8.750.000,00 (Ottomilionisettescentocinquantamilaeuro/00)

**Costo del Piano Mutualistico**

Quota iscrizione "Una tantum"	Contributo associativo	Contributo piano mutualistico	Diritto fisso di emissione	Totale Sussidio di garanzia
€ 50,00 Cinquanta euro	€ 50,00 Cinquanta euro	€ 150.000,00 euro	€ 50,00 Cinquanta euro	€ 150.150,00 euro

**Durata del Piano Mutualistico**

DAL

**18/03/2020**

AL

**18/06/2020**

**Proroghe Annuali a Partire**

DAL

\*\*\*\*\*

AL

\*\*\*\*\*

(Solo a Pagamento Avvenuto)

Il presente Sussidio è stato emesso in base alle dichiarazioni fornite dal Socio nella domanda di adesione che forma parte integrante del presente documento e delle Condizioni contenute nel Regolamento Aggiuntivo al Regolamento interno relativo al Piano Mutualistico

**Coobbligati al Sussidio: SI**

**Condizione Particolare Aggiunta all'ATTO in Corso:**

**Emesso in tre originali ad un solo effetto in Torino 18/03/2020**

FIRMA DEL CONTRAENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA ROYAL MUTUA

FIRMA COOBLIGATO/I

ROYAL MUTUA TEL 0119207639- 3493049565  
SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO  
SEDE LEGALE Via Carlo Vida 7G - 10144 Torino (TO) Italia  
SEDE OPERATIVA IN CIRIE IN VIA ROMA 4  
ALTRI SEDI OPERATIVE: IN ROMA PIU' PUNTI

NUMERO REA 1242424 P.IVA 11808110016  
PEC ROYALMUTUA@PECIMPRESE.IT  
ISCRIZIONE ALL'ALBO C124600 DEL 28-11-2017  
UFFICIO SINISTRI VIA MONTEBELLO 5 10073 CIRIE TO  
SACILE - SEREGNO - BRINDISI - REGGIO EMILIA - ATESSA -VITERBO



SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO

---

OBBLIGO del Contraente di produrre nei 30 giorni successivi all' Emissione documenti che Attestino un Reddito Continuativo in difetto L'atto /Sussidio verrà annullato e il Premio Incamerato dalla Società Royal Mutua.

La liquidazione del corrispettivo deve avvenire all'emissione dello stesso

Il pagamento può avvenire attraverso le seguenti modalità:

• Bonifico bancario intestato a ROYAL MUTUA Società Cooperativa di Mutuo Soccorso - Cod. IBAN: IT 85 M 03015 03200 000003630702

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.



## SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO

### DICHIARAZIONE DEI SOCI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice civile, il Socio Contraente e il Socio Beneficiario dichiarano di essere consapevoli che le informazioni e i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che la Società presta il suo consenso all'emissione del Sussidio e determina il costo dello stesso in base alle dichiarazioni fatte.

#### Pertanto, Dichiariamo:

sotto la propria personale responsabilità e consapevoli che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alle prestazioni oggetto del medesimo:

- Di non aver omesso, taciuto od alterato alcuna circostanza che possa influire sulla valutazione del rischio; che le cose garantite o altre cose pertinenti a sue attività imprenditoriali non hanno subito nell'ultimo biennio danni della medesima natura di quelli qui garantiti;
- Di non aver in corso garanzie, in forma di assicurazioni e/o altro per i medesimi rischi di cui al presente Atto/Sussidio.

FIRMA DEL SOCIO CONTRAENTE

FIRMA DEL SOCIO BENEFICIARIO

I sottoscritti dichiarano ai sensi e per gli effetti degli Art. 1892 e 1893 del Codice civile di, prima della conclusione del Contratto, **aver letto, approvandolo espressamente, e ricevuto dalla Società il Piano Mutualistico Sussidio Garanzia P.R. costituito da:**

- Regolamento aggiuntivo al regolamento interno della ROYAL MUTUA SCMS (Condizioni Generali del Piano, Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali).
- Atto di Sussidio.

FIRMA DEL SOCIO CONTRAENTE

FIRMA DEL SOCIO BENEFICIARIO

#### I sottoscritti dichiarano infine:

ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile che il documento non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso, fermo restando che ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo del Piano Mutualistico.

FIRMA DEL SOCIO CONTRAENTE

FIRMA DEL SOCIO BENEFICIARIO

### CONDIZIONI DA APPROVARSI SPECIFICAMENTE

Preso visione del Regolamento Aggiuntivo al Regolamento interno relativo al Piano Mutualistico Sussidio Garanzia P.R. i sottoscritti accettano espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile i seguenti articoli:

#### • **Condizioni Generali del Piano Mutualistico:**

Art. 1 - (Limitazioni della garanzia); Art.2 - (Pagamento del risarcimento); Art. 3 - (Calcolo del corrispettivo della garanzia – Durata – Supplementi di corrispettivo); Art. 4 - (Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi del corrispettivo della garanzia); Art. 5 - (Notizie sullo stato dei lavori); Art. 6 - (Rivalsa – Surrogazione); Art. 7 - (Rivalsa delle spese di recupero); Art. 8 - (Imposte e tasse); Art. 9 - (Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente.); Art. 10 - (Esonero da responsabilità); Art. 11 - (Cessioni); Art. 12 - (Coobbligati).

FIRMA ROYAL MUTUA

FIRMA DEL SOCIO CONTRAENTE

FIRMA DEL SOCIO BENEFICIARIO

### FORMULA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Autorizzo altresì la ROYAL MUTUA S.C.M.S ad utilizzare il mio indirizzo e-mail, indicato nella domanda di adesione, per tutte le comunicazioni, di qualunque natura e contenuto, trasmesse d'ora in poi al/ai sottoscritto/i;

FIRMA DEL SOCIO CONTRAENTE

FIRMA DEL SOCIO BENEFICIARIO

ROYAL MUTUA TEL 0119207639- 3493049565  
SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO  
SEDE LEGALE Via Carlo Vida 7G - 10144 Torino (TO) Italia  
SEDE OPERATIVA IN CIRIE IN VIA ROMA 4  
ALTRI SEDI OPERATIVE: IN ROMA PIU' PUNTI

NUMERO REA 1242424 P.IVA 11808110016  
PEC ROYALMUTUA@PECIMPRESE.IT  
ISCRIZIONE ALL'ALBO C124600 DEL 28-11-2017  
UFFICIO SINISTRI VIA MONTEBELLO 5 10073 CIRIE TO  
SACILE - SEREGNO - BRINDISI - REGGIO EMILIA - ATESSA - VITERBO



## SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO

**Sussidio redatto in 3 (tre) originali ad un solo effetto, composti ognuno complessivamente da 4 (quattro) pagine.**

**Art. 1 - Limitazioni della garanzia.** Alle condizioni generali e particolari contenute nel presente sussidio di garanzia, la Società, fino alla concorrenza dell'importo indicato, si costituisce garante del Contraente per le somme che esso fosse tenuto a corrispondere al Beneficiario in virtù delle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto indicato nel frontespizio. La garanzia ha la durata indicata nel frontespizio ma potrà di volta in volta essere concordemente prorogata per iscritto con idonea appendice e ricalcolo del premio, ma comunque non oltre due mesi dalla scadenza dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 della Legge 10/12/1981 n. 741. La garanzia è limitata alle obbligazioni contrattuali, e comunque al periodo di validità e di durata fissato, trascorso il quale il presente sussidio di garanzia non avrà alcuna efficacia; quanto sopra anche per il caso in cui l'originale del presente sussidio di garanzia non venga restituito dopo il termine del suddetto suo periodo di validità. Il periodo di validità e di efficacia del sussidio di garanzia si intende comunque ed in ogni caso, limitato solo fino al termine dell'obbligazione principale cui la presente garanzia si riferisce; ciò vale anche nel caso in cui tale scadenza risulti antecedente alla data del termine indicato in frontespizio. Le inadempienze contrattuali dovranno essere comunicate alla Società entro il periodo di durata della garanzia. Nessun rimborso del corrispettivo pagato è dovuto in caso di anticipata estinzione dell'obbligazione cui il presente sussidio di garanzia si riferisce e comunque nessun rimborso del corrispettivo pagato è dovuto a nessun titolo o ragione, nulla escluso.

**Art.2 – Pagamento del risarcimento** Il pagamento delle eventuali perdite subite dal Beneficiario, a causa del presente sussidio di garanzia sarà effettuato dalla ROYAL MUTUA SCMS a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ.

**Art. 3 Calcolo del corrispettivo della garanzia – Durata – Supplementi di corrispettivo.** Il Contraente, all'atto della stipulazione, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il corrispettivo della garanzia. In caso di minor durata, il corrispettivo della garanzia pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto del Beneficiario, nel qual caso la Società restituirà la frazione del corrispettivo della garanzia, relativo al periodo di tempo intercorrente tra la data in cui il Contraente avrà comprovato l'estinzione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4 e la scadenza fissata nel sussidio di garanzia, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del corrispettivo della garanzia annua. In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è obbligato al pagamento dei supplementi di corrispettivo della garanzia, pena la decadenza della stessa. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata e l'importo e la cadenza temporale sono indicati nel frontespizio.

**Art. 4. Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi del corrispettivo della garanzia.** Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi del corrispettivo della garanzia deve consegnare alla Società:

- originale del sussidio di garanzia restituito.
- una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario, che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che ai fini dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo;
- Il Contraente dal Beneficiario, nel qual caso l'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo della garanzia cesserà dopo trascorsi due mesi dalla scadenza dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 della Legge 1981 n. 741 sempre che nel frattempo il Beneficiario non comunichi alla Società che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile al Contraente.

**Art. 5. Notizie sullo stato dei lavori** Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere al Beneficiario notizie sullo stato dei lavori. Il Beneficiario, pena la decadenza del presente sussidio di garanzia, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempienza, ritardo od inosservanza od anche qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che sia indice di diminuita capacità patrimoniale o solvibilità del Contraente e quindi di ogni fatto che possa riguardare il sussidio di garanzia prestato entro tre giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine essenziale.

**Art. 6 - Rivalsa – Surrogazione.** Il Contraente e gli eventuali coobbligati si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza del presente sussidio di garanzia con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale, aumentato di tre punti. La Società, ancor prima di aver effettuato gli eventuali pagamenti al Beneficiario, potrà agire, anche giudizialmente, contro il Contraente affinché ne procuri la liberazione ovvero le preli le necessarie garanzie reali per un efficace esperimento dell'azione di rivalsa; la Società potrà altresì agire, in ogni sede che riterrà opportuna, nei confronti del Contraente, qualora abbia ricevuto l'avviso di cui agli artt. 2 e 5, oppure nel caso in cui il Contraente risulti aver subito protesti, pignoramenti, sequestri o non abbia puntualmente provveduto al pagamento dei supplementi di corrispettivo di cui agli artt. 3 e 4. Il Beneficiario è obbligato a fornire alla Società a sua semplice richiesta scritta tutta la documentazione richiesta ed ogni informazione utile per iniziare o proseguire l'azione di rivalsa.

**Art. 7 – Rivalsa delle spese di recupero** Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente sussidio di garanzia sono a carico del Contraente.

**Art. 8 – Imposte e tasse.** Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri relativi al corrispettivo della garanzia ed al sussidio di garanzia, ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 9 – Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente.** Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dal presente sussidio di garanzia per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della sua Direzione Commerciale, risultante dal frontespizio, Il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Beneficiario per eventuali controversie fra esso ed il Contraente.

Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il Contraente o il Beneficiario, il Foro Competente, in via esclusiva ed inderogabile, è quello di Torino

**Art. 10 – Esonero da responsabilità –** Varie Il Contraente garantito dichiara di aver controllato che il presente sussidio di garanzia è stato emesso in conformità a tutte le indicazioni e modalità da esso Contraente garantito richieste, sollevando pertanto la Società da ogni eventuale responsabilità al riguardo. In caso di controversie, inerenti all'interpretazione di norme riportate su eventuali allegati o frontespizio quali condizioni aggiuntive o integrative, le presenti condizioni generali prevarranno su dette norme. La Società in luogo al pagamento delle eventuali perdite potrà, a suo insindacabile giudizio, sostituirsi al Contraente nella esecuzione delle obbligazioni garantite. La garanzia, nel caso dovessero insorgere contestazioni fra il Contraente e il Beneficiario, in merito al rapporto garantito, si intende sospesa fino alla completa definizione delle controversie. In caso di fallimento del Contraente, o procedura concorsuale equiparata, in deroga al precedente art. 9, la Società corrisponderà il risarcimento entro 30 giorni dalla data di deposito del decreto ex Art. 119 L.F. Il Beneficiario comunque in caso di controversia rinuncia espressamente a richieste di anticipata e provvisoria esecutorietà di provvedimenti. Il presente contratto è efficace esclusivamente se sono state sottoscritte le pertinenti coobbligazioni; la Società, in caso di escussione, potrà sostituire a sé stessa, in via preventiva, i coobbligati ed il Beneficiario dovrà escutere preventivamente i Coobbligati; eventuali patteggiamenti contrarie a tale obbligo, apposte come condizioni aggiuntive e/o integrative e/o tramite appendici, sono nulle. In ogni caso la presente garanzia si intenderà inefficace ex-tunica, qualora il contraente e/o il beneficiario abbiano agito in violazione dell'art. 1375 c.c. Il Beneficiario qualora intenda avvalersi del presente sussidio di garanzia, accetta integralmente ed incondizionatamente le presenti condizioni generali.

**Art. 11 – Cessioni** La Società si riserva la facoltà di cedere a terzi, altre Compagnie ed Enti abilitati, il rischio scaturente dalla presente garanzia, senza che nulla possa essere opposto dal Contraente e dal Beneficiario e senza necessità di preventiva comunicazione al Contraente ed al Beneficiario. In tal caso, qualora il Beneficiario dovesse richiedere risarcimenti scaturenti da inadempimenti del Contraente rispetto alle obbligazioni garantite dal presente sussidio di garanzia, la Società sarà tenuta all'istruttoria della pratica, ma le obbligazioni relative al risarcimento saranno esclusivamente del terzo cessionario della garanzia, rimanendo la Società liberata con la intervenuta cessione del rischio.

Qualora la garanzia emessa non dovesse essere accettata per motivi o cause non attribuibili alla Società, quest'ultima tratterrà per sé un importo equivalente al 33% del premio pagato, come compensazione delle spese di riassicurazione e dell'impegno del "plafond" per l'emissione del presente atto di garanzia.

**Art. 12 – Coobbligati** Il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa in caso di mancata sottoscrizione dei coobbligati, come da allegato, che deve fare parte del presente atto e in cui sono indicati i beni eventualmente escutibili nei confronti del debitore principale, in caso di insolvenza.

**Art 13 – Obbligo** di restituzione dei Simpli di Polizza debitamente firmati nei punti esatti entro 60 gg dalla Emissione, in difetto in caso di sinistro non verrà corrisposto relativo rimborso.



## SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO

### Albo Cooperative

In questa sezione è possibile consultare l'Albo delle società cooperative, disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni (DM 23.6.04 Albo coop testo integrato), in cui sono presenti tutte le cooperative che risultano regolarmente iscritte all'Albo alla data di consultazione, comprese le cooperative in stato di liquidazione.

La fonte dei dati è il Registro delle Imprese gestito da Info Camere, la società consortile di informatica delle Camere di commercio Italiane. I dati vengono aggiornati con cadenza giornaliera.

La pubblicazione è da considerarsi ancora a carattere sperimentale e comunque l'attendibilità dei dati in essa riportati è assicurata dalla menzionata Società Consortile Info Camere.

È possibile scaricare i dati completi in formato cv qui: [Dati in formato cv](#)

Oppure è possibile utilizzare i filtri ("FILTRO") sottostanti e successivamente "ESPORTA CSV" per esportare i dati filtrati

#### FILTRO

ESPORTA CSV

Dati aggiornati in data: 13/05/2019

Totale Cooperative: 1

Visualizza Totale: 1

C124600 ROYAL MUTUA SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO 1808110016 PIEMONTE TO 1242424 28/11/2017

\*Le cooperative edilizie, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Albo generale, hanno la facoltà di iscriversi all'Albo previsto dall'art. 13 legge 59/1992, riservato alle cooperative edilizie che intendano ottenere contributi pubblici. Tale Albo, pertanto, non comprende la totalità delle cooperative edilizie.

I dati complessivi relativi alle cooperative edilizie sono consultabili selezionando l'apposita voce nella sezione "Categoria".

#### PORTALE DATI

Albi, liste di incarichi e altri dati di competenza del Ministero dello sviluppo economico: questa piattaforma fornisce un unico punto di accesso con l'obiettivo di rendere più facile la consultazione delle informazioni da parte di cittadini e imprese. I dati, aggiornati periodicamente, possono essere ricercati con più chiavi di lettura ed esportati in formato cv.



## SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO

### **INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell'art. 13 D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 - PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 - "Codice della Privacy" e dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in relazione ai dati personali di cui Royal Mutua entrerà nella disponibilità con l'affidamento della sua pratica, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti e delle informazioni che la riguardano, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai sensi delle vigenti norme dello Statuto e del Regolamento interno di Royal Mutua per attuare il rapporto associativo e consentire il conseguimento dei rimborsi e dei sussidi. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di garantire le prestazioni oggetto del rapporto associativo.

Il titolare del trattamento è Royal Mutua in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con domicilio eletto nella sede di Ciriè in via Montebello 5 medesima Città. Il titolare può essere contattato mediante PEC all'indirizzo: [ROYALIMPRESE@PECIMPRESE.IT](mailto:ROYALIMPRESE@PECIMPRESE.IT)  
Royal Mutua non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO).

#### **Finalità del Trattamento:**

1. Istituzionali, relative cioè alla gestione della domanda di ammissione al Socio Partecipante (o in qualità di coobbligato) e di tutti i diritti, gli obblighi e le attività conseguenti alla qualità di Socio Partecipante (o coobbligato), a norma di legge, di statuto e di regolamento; gestionali per l'amministrazione del rapporto associativo, per eventuali contenziosi (inadempimenti, recupero crediti per contributi associativi, controversie giudiziarie), per l'invio di materiale, informativo, pubblicitario e promozionale dell'attività di Società Royal di Mutuo Soccorso (da ora anche "Royal Mutua") e di organismi convenzionati.
2. Adempimenti previsti in materia di legge.
3. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire: idonei a rivelare lo stato di identità del Socio Partecipante (o coobbligato) e patrimoniale.
4. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dalla normativa vigente, ha le seguenti finalità: consentire di procedere al riconoscimento dell'idoneità all'ottenimento dei sussidi richiesti, e al pagamento degli eventuali rimborsi.

#### **Conservazione dei dati:**

1. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: in relazione alle già menzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici (ivi compresi dispositivi portatili), telematici o altri sistemi di telecomunicazione in modo da garantirle la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge. La presente informativa è resa per i dati forniti direttamente dall'interessato, o raccolti presso terzi o presso pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili nei limiti stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità. Per i dati di natura sensibile questi verranno trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
2. I suoi dati personali oggetto di trattamento per le finalità su indicate, saranno conservati per il periodo di durata del Piano Mutualistico e, successivamente, per il tempo in cui Royal Mutua sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o altre previste da norme di legge o regolamento.

#### **Base Giuridica del trattamento:**

Royal mutua tratta i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento sia necessaria all'esecuzione del mandato, sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla Società, sia basato su consenso espresso.

#### **Comunicazione dei dati:**

I suoi dati personali potranno essere comunicati a: Consulenti e Commercialisti o altri professionisti che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; istituti bancari e/o assicurativi che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; intermediari o altri soggetti che collaborano direttamente con Royal Mutua; autorità giudiziarie o amministrative per l'adempimento degli obblighi di legge.

#### **Diffusione e Profilazione:**

I dati da Lei conferiti non saranno in alcun modo diffusi né sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Potranno essere trasferiti verso paesi della UE o verso paesi terzi rispetto alla UE o a organizzazioni internazionali nell'ambito delle finalità già indicate e comunque sempre nell'ambito dell'esercizio dell'attività di Royal Mutua.

#### **Diritti dell'interessato:**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto a richiedere a Royal Mutua accesso ai suoi dati personali e ad altre informazioni relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17 paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previsto nel paragrafo tre dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR).
3. L'interessato ha diritto a richiedere ed ottenere da Royal Mutua – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali).
4. L'interessato ha diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi i dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelino la sua origine razziale, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il Trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca della stessa conserva, comunque, la sua liceità.
5. L'interessato ha diritto a porre reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati Personali – [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) L'esercizio dei premissi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec o lettere A.R. all'indirizzo della Società. **Analisi dei rischi:** Per quanto concerne i dati comuni raccolti relativi ai soggetti che entrano in contatto con Royal Mutua (Soci, Promotori, terzi, fornitori, intermediari) il rischio legato alla gestione e al trattamento può definirsi basso. Per i dati sensibili dei Soci e dei terzi i rischi legati al loro trattamento possono definirsi bassi, così come per i dati sensibili riguardanti lo stato di salute o idonei a rivelare la vita sessuale o altre caratteristiche specifiche



## SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO

**I rischi relativi agli strumenti elettronici** presenti nei locali della Società possono riguardare malfunzionamenti o guasti, eventi naturali, alterazioni nella trasmissione. Per ridurre i rischi al minimo sono state adottate misure di sicurezza ordinarie (quali chiusura a chiave di ogni armadio e cassetto) oltre che straordinarie (es: password di otto caratteri sostituita ogni tre mesi scelta dall'incaricato e dallo stesso custodita in busta chiusa consegnata al titolare il quale la conserva in cassetto chiuso a chiave, disposizione a tutti gli utilizzatori di non lasciare incustoditi gli strumenti elettronici e che verifichino la provenienza delle e-mail e a tale riguardo è stato inserito lo screensaver automatico dopo tre minuti di non utilizzo del computer). Si è data disposizione di considerare internet e posta elettronica quali strumenti di lavoro e si è, pertanto, vietata la navigazione in internet su siti poco attendibili o non ufficiali e si è data disposizione di non aprire e-mail provenienti da soggetti non conosciuti e di non inviare e-mail non autorizzate dal titolare.

**I rischi relativi ai software** possono consistere in errori o virus. Si è data disposizione di provvedere periodicamente alla pulizia dei file temporanei e del disco rigido, alla deframmentazione, alla scansione attraverso il software per la rilevazione di eventuali minacce

**Il rischio per il trattamento dei dati cartacei** può essere considerato basso essendo l'archivio dotato di chiusura a chiave e i fascicoli riposti in armadi chiusi, fatti salvi gli eventi naturali. È stata data disposizione che i fascicoli contenenti i dati siano sempre riposti negli appositi schedari e prelevati per il tempo necessario al trattamento e che non vengano lasciati incustoditi sulle scrivanie, che le comunicazioni a mezzo posta o fax debbano essere smistate immediatamente ai destinatari. Terminato l'incarico professionale si è data istruzione che i fascicoli siano archiviati in apposito locale chiuso a chiave e i relativi file esistenti sul computer vengano cancellati. Fuori dell'orario di lavoro non ne è consentito l'accesso al locale archivio se non previa autorizzazione. In caso di archivio elettronico dei dati su archivio remoto È stata, inoltre, data disposizione che il materiale cartaceo destinato allo smaltimento sia riposto in sacchi di plastica non trasparenti o contenitori chiusi al fine di evitarne la fuoriuscita e smaltiti una volta alla settimana.

Per quanto riguarda il rischio per il trattamento dei dati elettronici può essere considerato basso essendo adottati tutti i sistemi di sicurezza derivanti dalla gestione dei dati.

**Il rischio di perdita dei supporti di memorizzazione** è basso in quanto i dati vengono salvati su un sistema di archiviazione in remoto accessibile a mezzo login e password in possesso solo di eventuali collaboratori autorizzati e dalle segretarie, per l'attività preparatoria a quella diretta alla gestione della pratica e di consulenza di cui la Società viene incaricata. Per il ripristino dei dati si è data istruzione che venga richiesto l'intervento dell'installatore. Gli incaricati del trattamento sono affidabili e riservati, quindi i rischi connessi ad incuria e/o distrazione sono bassi. Gli utenti autorizzati del sistema vengono formati, rispettivamente per i loro ruoli, all'atto dell'ingresso nella struttura della Società e dell'installazione di nuovi sistemi dai tecnici venditori dei sistemi e per quanto concerne le procedure per garantire le misure di sicurezza dal titolare del trattamento. Gli incaricati dovranno comunicare immediatamente al titolare disfunzioni dei sistemi operativi e sono autorizzati a richiedere l'intervento del tecnico incaricato in caso di interruzioni e disfunzioni. Terzi operatori tecnici interverranno sugli strumenti informatici previa autorizzazione e invito a effettuare gli interventi limitatamente alla prestazione da eseguire e alla presenza del titolare o delle persone autorizzate.

**Il rischio di accesso ai locali della Società** può essere considerato basso essendo dotati di porta blindata e di citofono, così come l'accesso di terzi estranei alla Società essendo dotata di porta con chiusura ed essendo l'accesso previamente controllato dalla segretaria.

**Il rischio che terzi estranei** accedano agli strumenti elettronici è basso essendo la sala di attesa distante dalle postazioni di lavoro ed essendo gli eventuali visitatori controllati dalla segretaria. La Società ha provveduto a adottare le disposizioni della legge 626/94 e ss., è dotata di salvavita ed estintore periodicamente controllato o sostituito. I rischi eventuali sono inerenti ad eventi naturali e accidentali. Il rischio può essere, pertanto, considerato basso. Infine, i dati trattati dalla Società non possono essere considerati di interesse per i terzi.

### FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Il presente documento è stato redatto in duplice originale sottoscritto dal titolare del trattamento.

Il/ La sottoscritto/a:

Nome e Cognome / Ragione Sociale		C.F. e/o P.IVA	
Indirizzo	Città	Cap	Prov.
Indirizzo e-mail			

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, acconsento a che Royal Mutua attui le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo

- Presto il Consenso
- Nego il Consenso

Prestando il consenso autorizza ex artt. 7 e ss. Del regolamento UE 679/2016 al trattamento dei dati personali secondo le modalità e i limiti di cui all'informativa che precede.

Luogo e Data di emissione come da Emissione Atto/Sussidio

Timbro e Firma \_\_\_\_\_

ROYAL MUTUA TEL 0119207639- 3493049565  
SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO  
SEDE LEGALE Via Carlo Vida 7G - 10144 Torino (TO) Italia  
SEDE OPERATIVA IN CIRIE IN VIA ROMA 4  
ALTRI SEDI OPERATIVE: IN ROMA PIU' PUNTI

NUMERO REA 1242424 P.IVA 11808110016  
PEC ROYALMUTUA@PECIMPRESE.IT  
ISCRIZIONE ALL'ALBO C124600 DEL 28-11-2017  
UFFICIO SINISTRI VIA MONTEBELLO 5 10073 CIRIE TO  
SACILE - SEREGNO - BRINDISI - REGGIO EMILIA - ATESSA -VITERBO



## **Registro di attività di trattamento (Art. 30 32 Regolamento UE 679/16):**

ROYAL SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO tratta i seguenti **dati comuni**:

- a) dati comuni dei Soci, dei fornitori o di terzi ricavati da albi, elenchi pubblici, visure camerali, banche accessibili al pubblico, intermediari e collaboratori;
- b) dati comuni del personale dipendente funzionali al rapporto di lavoro, alla reperibilità, alla corrispondenza con gli stessi o richiesti a fini fiscali e previdenziali;
- c) dati comuni dei Soci dagli stessi comunicati per l'espletamento dell'incarico professionale, compresi dati sul patrimonio e sulla situazione economica o necessari a fini fiscali o attinenti alla reperibilità e alla corrispondenza con gli stessi;
- d) dati comuni di terzi forniti dagli intermediari e dai Soci per l'espletamento degli incarichi compresi i dati sul patrimonio o sulla situazione economica o necessari a fini fiscali o attinenti alla reperibilità o alla corrispondenza con gli stessi o per qualsiasi altro atti funzionale all'attività svolta dalla Società;
- e) dati comuni dei fornitori forniti dagli stessi e relativi alla reperibilità o alla corrispondenza con gli stessi nonché inerenti a fini fiscali o di natura bancaria;
- f) dati comuni di altri soggetti ai quali la Società affida incarichi o si rivolge per consulenze e/o intermediazioni attinenti alla loro reperibilità, alla corrispondenza, nonché inerenti a finalità fiscali o di natura bancaria.
- g) La Società, inoltre, tratta i seguenti **dati sensibili e di carattere giudiziario**:
- h) dati sensibili del personale dipendente conseguenti al rapporto di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti con gli enti previdenziali ed assicurativi e assistenziali, o dati giudiziari del personale dipendente o l'adesione ad organizzazioni sindacali;
- i) dati sensibili dei Soci dagli stessi forniti per l'espletamento degli incarichi affidati alla Società idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni o l'adesione ad organizzazioni a carattere religioso politico, sindacale, filosofico;
- j) dati sensibili dei Soci dagli stessi forniti o acquisiti per l'espletamento dell'incarico affidato alla Società idonei a rivelare lo stato di salute;
- k) dati sensibili di Soci e di terzi afferenti alla vita sessuale;
- l) dati genetici di Soci e terzi;
- m) dati attinenti alla sfera familiare, sociale, individuale e non, attinenti anche ad aspetti economico/fiscali pure di natura debitoria.

I dati che non sono pubblici vengono acquisiti previa l'**informativa** che viene allegata al presente Registro di attività di trattamento (art. 30) e vengono trattati e conservati in fascicoli non trasparenti riposti in schedari dotati di chiusura e posti in locali protetti e/o fascicolo informatico con il programma gestionale on drive accessibile dalla rete internet e archiviati al termine dell'incarico.

Il trattamento dei dati è fatto prevalentemente all'interno della Società dalla Sig. Barberis Gianluca, eventuali collaboratori autorizzati e dalle segretarie, per l'attività preparatoria a quella diretta alla gestione della pratica e di consulenza di cui la Società viene incaricata, nonché per l'attività contabili e amministrative della Società medesima.

La Società ove vengono trattati i dati è sita in CIRIE', alla Via Roma 4 al 2° piano terra dotato di citofono e doppio portone di ingresso con apertura e chiusura automatica.

La Società è dotata di computer collegati da un sistema di condivisione – server ed è collegato con n 1 linea telefonica (fibra).

### **Descrizione della rete informatica:**

La rete informatica è costituita da stazioni di lavoro dotate di sistema operativo Windows 10 L'abilitazione alla configurazione dei diritti di accesso è Microsoft

Gli utenti sono opportunamente istruiti per gestire cambio della password di accesso al sistema.

Le stazioni di lavoro sono dotate di software antivirus con aggiornamento automatico tramite internet e firewall.

**Criteri protezione accesso ad Internet:** L'accesso ad Internet avviene tramite password.

### **Criteri per assicurare l'integrità dei dati:**

L'integrità dei dati viene assicurata eseguendo:

Le procedure di controllo dello stato logico dei dischi e dei database di configurazione in dotazione al sistema.

Le procedure di controllo in dotazione degli specifici applicativi di gestione delle basi dati Non è previsto alcun reimpiego dei supporti di memorizzazione, che verranno distrutti al cessare della loro funzionalità per obsolescenza.

### **Incaricati del trattamento**

I dati comuni dei clienti, fornitori dei terzi, di altri professionisti e intermediari/collaboratori, i dati sensibili dei clienti e dei terzi sono trattati oltre che dal titolare da tutti gli incaricati.



SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO

## ANALISI DEI RISCHI

Per quanto concerne i dati comuni raccolti relativi ai soggetti che entrano in contatto con Royal Mutua (Soci, Promotori, terzi, fornitori, intermediari) il rischio legato alla gestione e al trattamento può definirsi basso.

Per i dati sensibili dei Soci e dei terzi i rischi legati al loro trattamento possono definirsi bassi, così come per i dati sensibili riguardanti lo stato di salute o idonei a rivelare la vita sessuale o altre caratteristiche specifiche.

I **rischi relativi agli strumenti elettronici** presenti nei locali della Società possono riguardare malfunzionamenti o guasti, eventi naturali, alterazioni nella trasmissione. Per ridurre i rischi al minimo sono state adottate misure di sicurezza ordinarie (quali chiusura a chiave di ogni armadio e cassetto) oltre che straordinarie (es: password di otto caratteri sostituita ogni tre mesi scelta dall'incaricato e dallo stesso custodita in busta chiusa consegnata al titolare il quale la conserva in cassetto chiuso a chiave, disposizione a tutti gli utilizzatori di non lasciare incustoditi gli strumenti elettronici e che verifichino la provenienza delle e-mail e a tale riguardo è stato inserito lo screensaver automatico dopo tre minuti di non utilizzo del computer). Si è data disposizione di considerare internet e posta elettronica quali strumenti di lavoro e si è, pertanto, vietata la navigazione in internet su siti poco attendibili o non ufficiali e si è data disposizione di non aprire e-mail provenienti da soggetti non conosciuti e di non inviare e-mail non autorizzate dal titolare.

I **rischi relativi ai software** possono consistere in errori o virus. Si è data disposizione di provvedere periodicamente alla pulizia dei file temporanei e del disco rigido, alla deframmentazione, alla scansione attraverso il software per la rilevazione di eventuali minacce

Il **rischio per il trattamento dei dati cartacei** può essere considerato basso essendo l'archivio dotato di chiusura a chiave e i fascicoli riposti in armadi chiusi, fatti salvi gli eventi naturali. È stata data disposizione che i fascicoli contenenti i dati siano sempre riposti negli appositi schedari e prelevati per il tempo necessario al trattamento e che non vengano lasciati incustoditi sulle scrivanie, che le comunicazioni a mezzo posta o fax debbano essere smistate immediatamente ai destinatari. Terminato l'incarico professionale si è data istruzione che i fascicoli siano archiviati in apposito locale chiuso a chiave e i relativi file esistenti sul computer archiviati. Fuori dell'orario di lavoro non ne è consentito l'accesso al locale archivio se non previa autorizzazione. È stata, inoltre, data disposizione che il materiale cartaceo destinato allo smaltimento sia riposto in sacchi di plastica non trasparenti o contenitori chiusi al fine di evitarne la fuoriuscita e smaltiti una volta alla settimana.

Per quanto riguarda il **rischio per il trattamento dei dati elettronici** può essere considerato basso essendo adottati tutti i sistemi di sicurezza derivanti dalla gestione dei dati.

Il **rischio di perdita dei supporti di memorizzazione** è basso in quanto i dati vengono salvati su un sistema di archiviazione in remoto accessibile a mezzo login e password in possesso solo di eventuali collaboratori autorizzati e dalle segretarie, per l'attività preparatoria a quella diretta alla gestione della pratica e di consulenza di cui la Società viene incaricata. Per il ripristino dei dati si è data istruzione che venga richiesto l'intervento dell'installatore. Gli incaricati del trattamento sono affidabili e riservati, quindi i rischi connessi ad incuria e/o distrazione sono bassi. Gli utenti autorizzati del sistema vengono formati, rispettivamente per i loro ruoli, all'atto dell'ingresso nella struttura della Società e dell'installazione di nuovi sistemi dai tecnici venditori dei sistemi e per quanto concerne le procedure per garantire le misure di sicurezza dal titolare del trattamento. Gli incaricati dovranno comunicare immediatamente al titolare disfunzioni dei sistemi operativi e sono autorizzati a richiedere l'intervento del tecnico incaricato in caso di interruzioni di funzione. Terzi operatori tecnici interverranno sugli strumenti informatici previo autorizzazione e invito a effettuare gli interventi limitatamente alla prestazione da eseguire e alla presenza del titolare o delle persone autorizzate.

Il **rischio di accesso ai locali della Società** può essere considerato basso essendo dotata di porta blindata e di citofono, così come l'accesso di terzi estranei alla Società essendo dotata di porta con chiusura ed essendo l'accesso previamente controllato dalla segretaria.

Il **rischio che terzi estranei accedano agli strumenti elettronici** è basso essendo la sala di attesa distante dalle postazioni di lavoro ed essendo gli eventuali visitatori controllati dalla segretaria. La Società ha provveduto a adottare le disposizioni della legge 626/94 e ss., è dotata di salvavita ed estintore periodicamente controllato o sostituito. I rischi eventuali sono inerenti ad eventi naturali e accidentali. Il rischio può essere, pertanto, considerato basso.

Infine, i dati trattati dalla Società non possono essere considerati di interesse per i terzi.

Il presente documento è stato redatto in duplice originale sottoscritto dal titolare del trattamento.

Luogo e data di emissione come da data di Emissione Atto/Sussidio

Timbro e firma per presa visione



SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO

## ALLEGATO DEL COOBLIGATO

### ATTO/BOZZA

#### Data di Emissione come da Atto/Sussidio

A completamento delle condizioni Mutualistiche, si conviene di inserire in polizza la seguente «Condizione Particolare». Gli obblighi ed oneri che incombono sulla:

Sede in:

Cap:

in dipendenza della stipulazione della polizza sopraindicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con la Ditta predetta, dai seguenti coobbligati:

#### 1° OBBLIGATORIO

#### 2° OBBLIGATORIO

i quali si obbligano per sé, propri eredi ed aventi causa a tenere indenne **ROYAL MUTUA SOCIETA' COOPERATIVA di MUTUO SOCCORSO** (ed eventuali Coassicuratrici) da ogni pagamento che essa (od esse) dovesse effettuare in relazione alla suindicata polizza fidejussoria impegnandosi inoltre a garantire il pagamento degli eventuali premi suppletivi di proroga dovuti su detta polizza, della quale i sottoscritti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le Condizioni Generali e Particolari.

I sottoscritti riconoscono che la presente fidejussione rimarrà efficace finché **ROYAL MUTUA SOCIETA' COOPERATIVA di MUTUO SOCCORSO** (e le eventuali Coassicuratrici) sarà, stata completamente liberata dagli obblighi assunti con la polizza suindicata e rinunciano espressamente sia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C. C. che ad avvalersi dei diritti e termini previsti dagli artt. 1945, 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 del Codice civile.

Si obbligano, infine, a rimborsare le somme di cui risultasse creditrice **ROYAL MUTUA SOCIETA' COOPERATIVA di MUTUO SOCCORSO** (ed eventuali Coassicuratrici) anche per eventuali tasse, soprattasse e penalità per la registrazione del presente atto - a semplice richiesta e senza riserva alcuna.

In caso di controversia viene stabilita l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Torino

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali esprimo specifico consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità descritte nell'Atto emesso.

Il Contraente

Royal Mutua

IL/I Coobbligato/i

.....

.....

.....

Io sottoscritto Promotore dichiaro di aver accertato l'autenticità delle firme apposte in mia presenza dai Fideiussori



**ROYAL  
MUTUA**


SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO

---

***INVIARE COPIA DEL CONTRATTO FIRMATO ALLA  
SEGUENTE PEC: [ROYALMUTUA@PECIMPRESE.IT](mailto:ROYALMUTUA@PECIMPRESE.IT)***

ROYAL MUTUA TEL 0119207639- 3493049565  
SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO  
SEDE LEGALE Via Carlo Vida 7G - 10144 Torino (TO) Italia  
SEDE OPERATIVA IN CIRIE IN VIA ROMA 4  
ALTRI SEDI OPERATIVE: IN ROMA PIU' PUNTI

NUMERO REA 1242424 P.IVA 11808110016  
PEC ROYALMUTUA@PECIMPRESE.IT  
ISCRIZIONE ALL'ALBO C124600 DEL 28-11-2017  
UFFICIO SINISTRI VIA MONTEBELLO 5 10073 CIRIE TO  
SACILE - SEREGNO - BRINDISI - REGGIO EMILIA - ATESSA - VITERBO



**ROYAL  
MUTUA**

SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO

---

***PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO  
PER INSERIRE TESTO A GRADIMENTO DEI  
COMUNI/PROVINCIE/ENTI/SOCIETA'.***